



**FONDO DI PREVIDENZA  
MARIO NEGRI**

Via Palestro 32 – 00185, Roma (RM)

Pec: segreteria@pec.fondonegri.it

**FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE  
PER I DIRIGENTI DI AZIENDE DEL TERZIARIO, DI SPEDIZIONE E  
TRASPORTO**

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1460

**REGOLAMENTO**

Regolamento in vigore dal 1° luglio 2026

*Delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 Luglio 2026*

APPROVATO DA MANAGERITALIA, CONFCOMMERCIO E CONFETRA CON ACCORDO DEL 16 GENNAIO 2002 E SUCCESSIVE MODIFICHE DEL 28 GENNAIO 2003, 1° OTTOBRE 2003, 2 DICEMBRE 2003, 27 MAGGIO 2004, 27 DICEMBRE 2004, 6 DICEMBRE 2005, 18 MAGGIO 2006, 20 DICEMBRE 2006, 31 MAGGIO 2007, 29 NOVEMBRE 2008, 10 DICEMBRE 2008, 10 MAGGIO 2012, 15 NOVEMBRE 2012, 16 DICEMBRE 2015, 13 APRILE 2018, 18 LUGLIO 2018, 31 LUGLIO 2018, 10 DICEMBRE 2018, 30 MARZO 2020, 30 NOVEMBRE 2020, 21 DICEMBRE 2020, 11 GENNAIO 2022, 27 GENNAIO, 3 FEBBRAIO 2023, 28 FEBBRAIO 2026, 29 LUGLIO 2026.

## **CAPO I – ISCRITTI**

**Art. 1** Iscrizioni

**Art. 2** Documentazione per l'iscrizione e la destinazione del Trattamento di Fine Rapporto

**Art. 3** Comunicazione di iscrizione e di destinazione del Trattamento di Fine Rapporto –  
Variazioni – Sportello Unico Iscrizione Dirigenti

## **CAPO II – CONTRIBUTI E DESTINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**

**Art. 4** Contributi: misura e scadenze di versamento dei contributi e del Trattamento di Fine Rapporto e dei premi di produttività – Interessi di mora

**Art. 5** Posizione dell'iscritto

**Art. 6** Comunicazione periodica agli iscritti

**Art. 7** Regolarizzazione delle omissioni contributive

## **CAPO III – PROSECUZIONE VOLONTARIA**

**Art. 8** Prosecuzione volontaria

## **CAPO IV – PRESTAZIONI**

**Art. 9** Prestazioni

**Art. 10** Pensione di vecchiaia

**Art. 11** Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)

**Art. 12** Prestazioni pensionistiche alternative alla rendita

**Art. 13** Anzianità contributiva – Supplementi di pensione

**Art. 14** Decorrenza della pensione di vecchiaia – Documentazione a corredo della domanda

**Art. 15** Modalità di erogazione della pensione

**Art. 16** Pensione di invalidità

**Art. 17** Accertamento dell'invalidità

**Art. 18** Revisione dello stato di invalidità

**Art. 19** Pensione indiretta

**Art. 20** Pensione di reversibilità

**Art. 21** Misura della pensione ai superstiti

**Art. 22** Figli inabili

**Art. 23** Decorrenza della pensione ai superstiti

**Art. 24** Cessazione della pensione ai superstiti

**Art. 25** Opzione dell'iscritto sulla prestazione in caso di decesso

**Art. 26** Liquidazione della pensione in valore capitale

**Art. 27** Riscatto della posizione individuale

**Art. 28** Prescrizione del diritto al riscatto della posizione dell'iscritto e delle rate di pensione già liquidate

**Art. 29** Mantenimento protezione rischi

## **CAPO V – DISPOSIZIONI VARIE**

**Art. 30** Adeguamento delle pensioni

**Art. 31** Trasferimento da o ad altri Fondi

**Art. 32** Riscatto e trasferimento dell'intera posizione individuale – Norma interpretativa

**Art. 33** Erogazioni assistenziali

**Art. 34** Anticipazioni sull'accantonamento costituito con la destinazione del Trattamento di Fine Rapporto

**Art. 35** Contribuzione addizionale

**Art. 36** Contribuzione relativa al periodo di preavviso

**Art. 37** Contributi sindacali di adesione contrattuale

**Art. 38** Termine per la liquidazione delle prestazioni

**Art. 39** Attribuzione del risultato di esercizio

**Art. 40** Clausola compromissoria

## **CAPO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

**Art. 41** Consistenza iniziale della Riserva Tecnica dei Pensionati e dei conti individuali

**Art. 42** Opzione per la liquidazione in valor capitale della pensione spettante

**Art. 43** Coefficienti di conversione del capitale in rendita. Clausola di salvaguardia.

Revisione periodica dei coefficienti

**Art. 44** Disciplina sperimentale

## **Allegato**

Tabella A

## CAPO I

### *Iscritti*

#### **Articolo 1 Iscrizioni**

1. Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo tutti i dirigenti destinatari dei contratti collettivi di cui all'art. 1 dello Statuto (*Scopo del Fondo*), con decorrenza dalla data di attribuzione della qualifica di dirigente e per tutta la durata del rapporto di lavoro con tale qualifica.
2. L'iscrizione al Fondo permane anche nel caso di sospensione o risoluzione del rapporto di lavoro in qualità di dirigente.

#### **Articolo 2**

##### **Documentazione per l'iscrizione e la destinazione del Trattamento di Fine Rapporto**

1. I datori di lavoro ed i dirigenti sono obbligati a trasmettere al Fondo gli elementi necessari per consentire al Fondo stesso di effettuare tutte le operazioni amministrative e di controllo, secondo i criteri stabiliti dal Fondo stesso.  
Sono altresì obbligati a comunicare, nei termini stabiliti dal Fondo, le eventuali successive variazioni intervenute nel corso del rapporto.
2. Le medesime disposizioni si applicano nei casi di adesione automatica mediante conferimento del Trattamento di Fine Rapporto previsti dalla normativa vigente. Il datore di lavoro trasmette al Fondo le informazioni necessarie ai fini del conferimento e della gestione della posizione dell'iscritto.

#### **Articolo 3**

##### **Richiesta di iscrizione e di destinazione del Trattamento di Fine Rapporto –Variazioni - Sportello Unico Iscrizione Dirigenti**

1. I datori di lavoro, preso atto delle norme statutarie e regolamentari, richiedono l'iscrizione dei dirigenti assunti o nominati e, pertanto, sono tenute a comunicare:
  - a) entro 30 giorni dall'evento, sia la nomina o l'assunzione, sia le successive variazioni,
  - b) entro 10 giorni, la cessazione del rapporto di impiego ed i periodi di aspettativa.La comunicazione per l'iscrizione deve essere effettuata su modulo predisposto dallo Sportello Unico Iscrizione Dirigenti.  
Il dirigente sottoscrive l'apposita modulistica di iscrizione da consegnare al datore di lavoro.
2. Il modulo di iscrizione sottoscritto deve essere conservato in originale dal datore di lavoro e trasmesso al Fondo a eventuale richiesta dello stesso.
3. Il modulo contiene l'informazione sulla destinazione del Trattamento di Fine Rapporto. Nei casi di adesione automatica mediante conferimento del Trattamento di Fine Rapporto, il datore di lavoro comunica al Fondo i dati necessari al conferimento del TFR maturando secondo le modalità stabilite dal Fondo.
4. Le comunicazioni effettuate allo Sportello Unico Iscrizione Dirigenti, che opera secondo procedure concordate dagli Enti coinvolti, hanno validità per tutti gli Enti previsti dai

contratti di riferimento.

5. Il Fondo stabilisce le modalità di trasmissione delle comunicazioni di cui ai commi precedenti.

## **CAPO II**

### **Contributi e destinazione del Trattamento di Fine Rapporto**

#### **Articolo 4**

#### **Contributi: misura e scadenze di versamento dei contributi e del Trattamento di Fine Rapporto e dei premi di produttività – Interessi di mora**

1. Il versamento dei contributi al Fondo deve essere eseguito trimestralmente entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello in cui si è compiuto il trimestre solare (10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio).
2. In caso di cessazione o di sospensione del rapporto di lavoro nel corso del trimestre, il versamento dei contributi e del Trattamento di Fine Rapporto, anche per la quota riferita alla indennità sostitutiva del preavviso, va effettuato entro e non oltre il secondo mese successivo a quello di cessazione o di sospensione del rapporto di lavoro.
3. Il versamento del Trattamento di Fine Rapporto destinato è effettuato in quote trimestrali in coincidenza con il versamento dei contributi dovuti per il trimestre successivo. Ai fini della predisposizione del versamento, il datore di lavoro, entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre solare di riferimento, comunica al Fondo, con le modalità previste, l'ammontare dovuto. In caso di mancata comunicazione il versamento è richiesto in via provvisoria sulla base della eventuale precedente contribuzione, salvo successivo congruaggio. Il versamento di contribuzione, costituita da premi di produttività di cui al comma 4, dell'art. 3 dello Statuto, è effettuato entro il secondo mese successivo a quello in cui perviene al Fondo la comunicazione della misura destinata a termini di legge.
4. L'iscritto ha facoltà di destinare alla previdenza complementare anche il Trattamento di Fine Rapporto pregresso.  
In tal caso il versamento viene effettuato in unica soluzione dopo la formulazione della richiesta e l'acquisizione dei relativi dati da parte del Fondo.
5. I datori di lavoro che effettuino i versamenti oltre il termine sono soggetti al pagamento degli interessi di mora in misura determinata dal Consiglio di Amministrazione con una maggiorazione del tasso di interesse legale di non oltre 5 punti percentuali.
6. Gli interessi di mora, al netto della quota-parte corrispondente agli interessi legali, da accreditare proporzionalmente alle due componenti della posizione dell'iscritto cui si riferiscono i versamenti eseguiti in ritardo, confluiscono nel Conto Generale di cui al comma 1, terzo periodo, dell'art. 16 dello Statuto.

## Articolo 5

### Posizione dell'iscritto

1. Il contributo contrattuale ordinario confluisce nel Conto Individuale di cui al comma 1, secondo periodo, dell'art. 16 dello Statuto (*Regime della forma pensionistica - Assetto amministrativo e contabile*); il contributo integrativo confluisce nel Conto Generale di cui al comma 1, terzo periodo, del medesimo articolo dello Statuto.
2. Il Credito Welfare confluisce nel conto individuale e nel Conto Generale in funzione delle quote stabilite negli appositi accordi contrattuali collettivi di cui all'art. 1 dello Statuto.
3. Il Trattamento di Fine Rapporto maturando e pregresso, la contribuzione costituita da premi di produttività e le somme derivanti da trasferimenti in entrata confluiscono separatamente nella posizione dell'iscritto.
4. La posizione dell'iscritto è composta dal Conto Individuale nonché dalle risorse di cui al comma precedente, gestite con evidenza contabile separata.
5. Per le modalità di investimento e di gestione delle risorse si rinvia all'art. 5 dello Statuto (*Scelte di investimento*).

## Articolo 6

### Comunicazione periodica agli iscritti

1. Ai fini di cui all'art. 2, comma 8, dello Statuto (*Iscritti*), entro il 30 giugno di ogni anno è resa disponibile a ciascun iscritto la comunicazione, redatta secondo lo schema predisposto dalla COVIP, al 31 dicembre dell'anno precedente, con l'indicazione della quota del risultato di esercizio attribuita al conto individuale e dei rendimenti del Trattamento di Fine Rapporto destinato. Entro lo stesso termine viene resa disponibile ai datori di lavoro la situazione riepilogativa dei versamenti eseguiti pervenuti nell'anno precedente.

## Articolo 7

### Regolarizzazione delle omissioni contributive

1. Con riferimento all'art. 3, comma 8, dello Statuto (*Tipologia dei contributi – Obbligo di versamento*) il datore di lavoro che abbia omesso i versamenti dovuti al Fondo è tenuto a regolarizzare le omissioni contributive per i dirigenti interessati effettuando il versamento dei relativi importi con le previste maggiorazioni ed interessi di mora, secondo criteri e modalità stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, nonché a risarcire le spese dovute al mancato adempimento contributivo.
2. Il dirigente, qualora il datore di lavoro non provveda ai sensi del comma 1, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca al Fondo idonea documentazione comprovante l'effettiva esistenza e durata del rapporto di lavoro con qualifica di dirigente.

3. Il Presidente, sulla base delle direttive stabilite dal Consiglio di Amministrazione, ha la facoltà di attivare le opportune azioni legali e giudiziarie di recupero nei confronti dei datori di lavoro morosi anche nell'interesse dei dirigenti verso i quali si è verificata l'inadempienza. Gli importi incassati, al netto delle spese legali non recuperate, vengono attribuiti a contributi, ordinari e integrativi, TFR destinato e interessi di mora in misura proporzionale all'importo dovuto per dette causali.

### CAPO III

#### *Prosecuzione volontaria*

#### **Articolo 8 Prosecuzione volontaria**

1. L'iscritto dimissionario o licenziato o che comunque perda la qualifica avendo maturato almeno un anno di anzianità contributiva ha facoltà di continuare volontariamente la contribuzione. Tale facoltà deve essere esercitata entro un anno dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, inoltrando domanda redatta su apposito modulo del Fondo. L'autorizzazione viene concessa con decorrenza dal giorno successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro o di termine del periodo coperto da contribuzione per indennità sostitutiva del preavviso e da contribuzione derivante dalla polizza Ponte. Tale facoltà può essere esercitata anche dal pensionato di invalidità che perda il diritto a pensione per revisione ai sensi dell'art. 17 (*Accertamento dell'invalidità*) entro un anno dalla cessazione del trattamento pensionistico. Inoltre, la stessa facoltà può essere esercitata dall'iscritto che, avendo maturato almeno un anno di anzianità contributiva presso il Fondo, presenti domanda entro 12 mesi dall'inizio di eventuale periodo di aspettativa senza retribuzione comunicato dal datore di lavoro, per tutta la durata dell'aspettativa.
2. La misura dei contributi per la prosecuzione volontaria è pari all'importo della contribuzione ordinaria e integrativa fissata per i dirigenti in servizio dai contratti collettivi di cui all'art. 1 dello Statuto (*Scopo del Fondo*), costituito dalle quote a carico del datore di lavoro e del dirigente. Ricorrendone le condizioni può anche essere disposta la destinazione esplicita del Trattamento di Fine Rapporto.
3. Il ritardo del versamento comporta l'applicazione degli interessi di mora nella misura stabilita dall'art. 4 (*Contributi*), comma 5.
4. L'omissione contributiva, anche non consecutiva, per un periodo complessivo superiore ad un anno da parte di un iscritto in prosecuzione volontaria comporta la perdita del diritto alla prosecuzione stessa.
5. In quest'ultimo caso, l'iscritto che non abbia nel frattempo riscattato la posizione individuale o ottenuto una delle prestazioni previste dal presente Regolamento può presentare, pena la decadenza, entro il termine di un anno, una nuova domanda di autorizzazione; l'autorizzazione viene concessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa.
6. Non sono ammessi contributi in prosecuzione volontaria per periodi successivi alla decorrenza del trattamento pensionistico.

7. La prosecuzione volontaria è equiparata a quella dovuta per i dirigenti in attività di servizio. Lo status di prosecutore volontario è equiparato a quello di dirigente in attività di servizio.

## **CAPO IV**

### **Prestazioni**

#### **Articolo 9**

##### **Prestazioni**

1. Le prestazioni del Fondo consistono in:
  - a) pensione di vecchiaia;
  - b) pensione di invalidità;
  - c) pensione ai superstiti;
  - d) liquidazione in capitale;
  - e) rendita integrativa temporanea anticipata (RITA);
  - f) prestazioni pensionistiche alternative alla rendita vitalizia previste dall'art. 31 dello Statuto.
2. Le erogazioni di tutte le prestazioni, i riscatti, le anticipazioni nonché i trasferimenti sono disposti su domanda degli interessati, redatta su apposito modulo predisposto dal Fondo, da inoltrare al Fondo stesso, anche tramite l'Associazione Territoriale Manageritalia di competenza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo e-mail certificata (pec). Per eventuali altre forme di trasmissione farà fede la data di ricezione da parte del Fondo.
3. Le prestazioni vengono liquidate in base ai contributi versati. L'eventuale successiva regolarizzazione delle omissioni contributive, anche a seguito di procedure concorsuali, formerà oggetto di supplemento di liquidazione.
4. Le prestazioni pensionistiche, escluse le prestazioni di cui alla lettera f) del primo comma del presente articolo, fanno carico alla Riserva Tecnica dei Pensionati di cui al comma 2 dell'art.16 dello Statuto.
5. Le prestazioni pensionistiche, la RITA e le prestazioni pensionistiche alternative alla rendita di cui all'art 31 Statuto sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

#### **Articolo 10**

##### **Pensione di vecchiaia**

1. L'importo annuo della pensione di vecchiaia di cui all'art. 23 dello Statuto si ottiene moltiplicando l'ammontare della posizione maturata dall'iscritto alla data di liquidazione per il coefficiente di trasformazione dell'allegata Tabella A, relativo all'età dell'iscritto alla data di decorrenza della pensione; per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età intera compiuta, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto di un dodicesimo della differenza tra i coefficienti di trasformazione corrispondenti alle età immediatamente superiore e inferiore a quella dell'iscritto ed il numero dei mesi interi costituenti la frazione di anno.
2. L'ammontare della posizione dell'iscritto alla data di liquidazione della pensione o delle altre



prestazioni di cui ai successivi articoli, salvo quanto in essi specificatamente disposto, si ottiene sommando alla posizione maturata al termine dell'ultimo anno per il quale il Fondo ha provveduto all'attribuzione della competente quota del risultato d'esercizio e del rendimento netto annuale ai sensi del successivo art. 39 (*Attribuzione del risultato di esercizio*), i contributi ordinari e il Trattamento di Fine Rapporto, i premi di produttività ed il welfare contrattuale netto pervenuti successivamente, sino alla data della liquidazione. I criteri di attribuzione delle quote di risultato dei conti individuali e del rendimento del Trattamento di Fine Rapporto per la frazione di esercizio in cui è richiesta la liquidazione sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

3. All'iscritto è data facoltà, all'atto del pensionamento per vecchiaia, di richiedere la liquidazione in forma di capitale anche di una frazione della posizione dell'iscritto, secondo le modalità previste al successivo art. 26 (*Liquidazione della pensione in valor capitale*); in caso di esercizio di detta facoltà, l'importo della pensione da erogare è determinato con riferimento alla residua posizione dell'iscritto.
4. La pensione di vecchiaia sotto forma di rendita il cui importo mensile da erogare risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della L. 335/95 e successive modificazioni ed integrazioni viene erogata in unica soluzione per l'importo pari all'accantonamento maturato per la posizione.
5. In luogo del trattamento pensionistico da parte di un Istituto italiano gestore dell'assicurazione generale obbligatoria, il dirigente può far valere, come requisito per il diritto a pensione del Fondo, la percezione di una pensione da parte di omologo Istituto estero. In tal caso, alla domanda di pensionamento al Fondo deve essere allegata idonea certificazione rilasciata dallo stesso Istituto, da cui risulti l'effettiva erogazione della pensione.

## **Articolo 11**

### **Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)**

1. La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) è disciplinata dall'art. 30 dello Statuto, cui si rinvia integralmente.
2. Il pagamento è disposto alle seguenti scadenze: 20 marzo; 20 giugno; 20 settembre; 20 dicembre.
3. In caso di successivo accesso alla pensione di vecchiaia disciplinata dal presente Regolamento, ai fini della determinazione della prestazione in forma di rendita o di capitale si tiene conto esclusivamente del montante residuo risultante dopo l'erogazione della RITA. La quota di posizione individuale già utilizzata per l'erogazione della RITA non rileva ai fini della determinazione dell'eventuale riparto tra capitale e rendita.

## **Articolo 12**

### **Prestazioni pensionistiche alternative alla rendita vitalizia**

1. Le prestazioni pensionistiche alternative alla rendita vitalizia previste dall'art. 31 dello Statuto sono disciplinate dal medesimo articolo, cui si rinvia.
2. Le modalità operative di richiesta, erogazione e gestione delle prestazioni di cui al comma

precedente, comprese le eventuali opzioni di conversione del montante residuo in rendita, sono disciplinate nella Nota Informativa e nei relativi aggiornamenti o supplementi.

### **Articolo 13**

#### **Anzianità contributiva – Supplementi di pensione**

1. Per anzianità contributiva si intendono i soli periodi per i quali risultino versati i contributi previsti dall'art. 3 (*Tipologia dei contributi*) dello Statuto. Nel caso di versamenti contributivi in misura inferiore all'importo dovuto, l'anzianità contributiva del dirigente è ridotta in misura proporzionale. Non concorre a determinare anzianità contributiva la contribuzione di cui all'ultimo periodo del c. 4) dell'art. 3 dello Statuto.
2. Il pensionato che inizi un nuovo rapporto di lavoro con obbligo di contribuzione al Fondo ha diritto, al compimento di ogni triennio di contribuzione dall'inizio del nuovo rapporto di lavoro, ad un supplemento di pensione, il cui importo risulta dal prodotto della posizione dell'iscritto costituitasi con i contributi e il Trattamento di Fine Rapporto versati successivamente all'ultima liquidazione ed il coefficiente di trasformazione dell'allegata *Tabella A*, corrispondente all'età raggiunta alla data di decorrenza del supplemento di pensione; per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età intera compiuta dall'iscritto, si applica il criterio di valutazione di cui al comma 1, dell'art. 10 (*Pensione di vecchiaia*).
3. Il supplemento di pensione spetta comunque all'atto della cessazione del rapporto di lavoro qualora questa intervenga prima del compimento del triennio di cui al comma 2.

### **Articolo 14**

#### **Decorrenza della pensione di vecchiaia – Documentazione a corredo della domanda**

1. La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. La pensione di vecchiaia di cui all'art. 23 dello Statuto non può avere in alcun caso decorrenza anteriore a quella riconosciuta da parte dell'assicurazione generale obbligatoria.
2. La pensione può essere liquidata soltanto dopo l'acquisizione da parte del Fondo di copia del libretto di pensione o altro idoneo certificato rilasciato dal competente Istituto gestore dell'assicurazione generale obbligatoria attestante l'avvenuta liquidazione della pensione e la relativa decorrenza.

### **Articolo 15**

#### **Modalità di erogazione della pensione**

1. Le pensioni di cui al presente Capo sono corrisposte in tredici mensilità; la tredicesima mensilità è corrisposta nel mese di dicembre, insieme alla dodicesima.

### **Articolo 16**

#### **Pensione di invalidità**

1. L'ammontare annuo della pensione di invalidità di cui all'art. 24 dello Statuto si determina moltiplicando l'importo della posizione dell'iscritto alla data di liquidazione per il coefficiente di trasformazione dell'allegata Tabella A, relativo all'età dell'iscritto alla data di decorrenza della pensione; per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età intera compiuta dall'iscritto, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto di un dodicesimo della differenza tra i coefficienti di trasformazione corrispondenti alle età immediatamente superiore e inferiore a quella dell'iscritto ed il numero dei mesi interi costituenti la frazione di anno.
2. Qualora alla data di decorrenza della pensione di invalidità l'anzianità contributiva del beneficiario risulti inferiore a quindici anni, il conto individuale di cui al comma 1 dell'art. 5 (*Posizione dell'iscritto*) è maggiorato, con criterio di proporzionalità, delle annualità contributive necessarie al raggiungimento dei quindici anni di anzianità contributiva, nei limiti, comunque, delle annualità che il beneficiario avrebbe potuto versare sino al compimento dell'età minima per il pensionamento per vecchiaia ordinario prevista dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS.
3. La maggiorazione prevista al comma 2 fa carico al Conto Generale di cui al comma 1, terzo periodo, dell'art. 16 dello Statuto.
4. Su richiesta dell'iscritto, l'accantonamento per il Trattamento di Fine Rapporto può essere considerato utile per la determinazione della pensione di invalidità mediante trasformazione in rendita con i criteri previsti al comma 1. In ogni caso esso non dà luogo alle maggiorazioni di cui al comma 2 previste per il conto individuale.
5. La maggiorazione di cui al comma 2 non è applicabile alla parte di conto individuale costituita dalla contribuzione addizionale di cui all'art. 35 (*Contribuzione addizionale*) e dalla contribuzione di cui al comma 4 dell'art. 3 dello Statuto.
6. La pensione di invalidità concessa ai sensi del presente articolo preclude la possibilità di ottenere la pensione di vecchiaia prevista dall'art. 23 dello Statuto in quanto i due trattamenti sono alternativi e non cumulabili.

## **Articolo 17**

### **Accertamento dell'invalidità**

1. L'accertamento del grado di invalidità è effettuato a cura del Fondo.
2. Ogni contestazione relativa all'accertamento del grado di invalidità è demandata in sede amministrativa all'esame di un Collegio di tre medici, due dei quali designati dalle parti ed il terzo nominato dall'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi di Roma. L'accertamento del Collegio Medico è definitivo.
3. L'onorario del componente il Collegio di cui al comma 2 designato dall'iscritto è, in ogni caso, a completo carico dell'iscritto stesso.
4. Qualora, a richiesta del dirigente, si proceda alla costituzione del Collegio Medico o ad accertamento di revisione che non diano luogo al riconoscimento della invalidità, le relative spese sono a carico del richiedente nella misura del cinquanta per cento ferma restando la previsione di cui al comma precedente.

5. La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda.

## Articolo 18

### Revisione dello stato di invalidità

1. Revisioni delle condizioni fisiche del pensionato per invalidità possono essere disposte dal Fondo dopo la scadenza del terzo, sesto e decimo anno dalla data della prima liquidazione.
2. L'erogazione della pensione è sospesa nel caso in cui il pensionato rifiuti di sottoporsi alla verifica delle condizioni fisiche che hanno dato luogo alla liquidazione della pensione di invalidità. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia assoggettato alla verifica, la pensione è revocata.
3. L'erogazione della pensione è altresì revocata qualora l'interessato riprenda l'attività lavorativa anche con qualifica diversa da quella di dirigente oppure, a seguito di revisione, si accerti la cessazione delle condizioni di invalidità di cui al comma 1 dell'art. 24 dello Statuto (*Pensione di invalidità*). La decorrenza della revoca è rispettivamente, quella della data di ripresa del lavoro o di accertamento della cessazione delle condizioni di invalidità. Le rate di pensione eventualmente corrisposte in presenza delle condizioni per la revoca sono considerate indebite e dovranno essere restituite al Fondo. In caso di revoca il Fondo dispone la ricostituzione della posizione dell'iscritto al netto degli importi corrisposti.
4. Qualora si verifichi il decesso del richiedente prima che abbiano avuto luogo i prescritti accertamenti clinici, ma la invalidità possa essere accertata inequivocabilmente attraverso adeguata documentazione medica, il provvedimento di ammissione alla pensione di invalidità a favore del de cuius è adottato con la decorrenza di cui al comma 5 dell'art. 17 (*Accertamento dell'invalidità*).

## Articolo 19

### Pensione indiretta

1. Per gli orfani il limite di età per il diritto alla pensione indiretta di cui al comma 1 dell'art. 25 dello Statuto è elevato a 21 anni nel caso di frequenza di scuola media o professionale e a 26 anni nel caso di frequenza universitaria, nei limiti, tuttavia, della durata del corso legale di laurea.
2. In mancanza di coniuge e figli con diritto a pensione, la pensione indiretta spetta ai genitori, se a carico, nella misura indicata nel successivo art. 21 (*Misura della pensione ai superstiti*). I genitori si considerano a carico dell'iscritto se questi prima del decesso erano conviventi con l'iscritto e fiscalmente a carico.
3. In assenza di beneficiari designati dall'iscritto a norma dell'art. 25 (*Opzione dell'iscritto sulla prestazione in caso di decesso*) e dei soggetti di cui all'art. 25 dello Statuto e ai commi precedenti la posizione dell'iscritto viene riscattata dagli eredi. In mancanza anche di questi ultimi la posizione resta acquisita dal Fondo e confluisce nel Conto Generale di cui al punto 1 dell'art. 16 dello Statuto.

4. I beneficiari di cui ai commi precedenti aventi titolo alla pensione indiretta, anche con riguardo a quanto previsto nel 4 comma dell'art. 26 (*Liquidazione della pensione in valor capitale*), hanno facoltà di opzione, all'atto della presentazione della domanda di cui all'art. 23 (*Decorrenza della pensione ai superstiti*) per il riscatto della intera posizione dell'iscritto, determinata ai sensi del comma 2 dell'art. 10 (*Pensione di vecchiaia*). In tal caso al coniuge che concorra con altri aventi diritto viene attribuita una quota del riscatto complessivo pari al doppio di quella spettante a ciascuno degli altri superstiti. Una volta erogata la prestazione la scelta non è revocabile.

## Articolo 20

### Pensione di reversibilità

1. Le pensioni di vecchiaia e di invalidità sono reversibili in favore dei superstiti alle condizioni e nei limiti indicati per la pensione indiretta secondo la ripartizione prevista ai commi 1 e 3 del successivo art. 21 (*Misura della pensione ai superstiti*) e le modalità di cui all'art. 23 (*Decorrenza della pensione ai superstiti*).

## Articolo 21

### Misura della pensione ai superstiti

1. L'importo iniziale della pensione indiretta è determinato applicando le seguenti aliquote alla pensione che, al momento del decesso, sarebbe spettata all'iscritto in caso di cessazione per invalidità permanente, a norma dell'art. 24 dello Statuto (*Pensione di invalidità*):
  - a) per il coniuge superstite e gli orfani:  
60 per cento per un superstite; 80 per cento per due superstiti; 100 per cento per tre o più superstiti;
  - b) per i genitori a carico:  
40 per cento per ciascuno di essi.
2. Le stesse aliquote si applicano, in caso di reversibilità, alla pensione diretta goduta dal dante causa al momento del decesso.
3. Il coniuge che concorra con altri aventi diritto alle prestazioni pensionistiche di cui alle norme statutarie e regolamentari ha, in ogni caso, diritto alla attribuzione di una quota parte della pensione pari al doppio di quella spettante a ciascuno degli altri superstiti. In mancanza del coniuge la pensione è ripartita in parti uguali tra gli aventi diritto.
4. Qualora venga a cessare il diritto a pensione di uno o più superstiti, si procede alla revisione della pensione in base alle aliquote di cui ai commi 1 e 3.

## Articolo 22

### Figli inabili

1. I figli e le figlie maggiorenni a carico del dante causa, i quali alla morte di quest'ultimo, siano riconosciuti inabili al lavoro generico in modo assoluto e permanente sono equiparati, ai fini del diritto a pensione indiretta o di reversibilità, ai figli di età inferiore ai 18 anni.

2. Per l'accertamento dell'inabilità valgono le stesse norme di cui all'art. 17 (*Accertamento dell'inabilità*).

## **Articolo 23**

### **Decorrenza della pensione ai superstiti**

1. La pensione a favore dei superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la morte del dirigente in servizio o in prosecuzione volontaria o del pensionato diretto, sempreché gli aventi diritto presentino domanda al Fondo, entro due anni dalla data del decesso. Trascorso tale termine la pensione è liquidata, senza pagamento d'arretrati, dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

## **Articolo 24**

### **Cessazione della pensione ai superstiti**

1. Perdono il diritto alla pensione:
  - a) il coniuge superstite, quando passi a nuove nozze, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il matrimonio è contratto;
  - b) i figli, al compimento del 18° anno di età, o in età superiore ai sensi del comma 1 dell'art. 19 (*Pensione indiretta*);
  - c) i figli inabili di età superiore a quelle massime previste dalle norme statutarie e regolamentari per la pensione indiretta quando venga a cessare lo stato di inabilità.

## **Articolo 25**

### **Opzione dell'iscritto sulla prestazione in caso di decesso**

1. Ferma restando la disciplina del Fondo che in caso di decesso dell'iscritto prevede, in presenza dei requisiti indicati, la liquidazione delle prestazioni pensionistiche indirette od il riscatto di cui all'art. 27 (*Riscatto della posizione individuale*) in favore di determinati familiari, è facoltà dell'iscritto di esercitare, al momento dell'iscrizione e successivamente anche a modifica della scelta iniziale, l'opzione per il riscatto della posizione maturata, in caso di decesso, in favore degli eredi ovvero dei diversi beneficiari dallo stesso designati in sostituzione di quelli indicati per la pensione indiretta dalle norme statutarie e regolamentari. In tal caso non spetta la pensione indiretta in favore dei superstiti prevista da dette norme, né il diritto può essere fatto valere dai beneficiari designati per il riscatto.
2. L'opzione di cui al comma precedente non riguarda i pensionati del Fondo per i quali resta ferma, in caso di decesso, la disciplina sulla reversibilità della pensione.
3. L'efficacia dell'opzione per il riscatto e della scelta di designazione di cui al comma 1 è subordinata alla comunicazione al Fondo con le modalità di cui all'art. 9 (*Prestazioni*), comma 2, da parte dell'interessato.
4. In mancanza della designazione di cui ai commi precedenti si applica la disciplina di cui all'art. 25 dello Statuto ed all'art. 19 del Regolamento (*Pensione indiretta*).
5. Per le prestazioni pensionistiche alternative alla rendita previste dall'art. 31 dello Statuto, l'individuazione dei beneficiari del montante residuo è obbligatoria ed è disciplinata dal medesimo articolo, cui si rinvia.

## Articolo 26

### Liquidazione della pensione in valore capitale

1. La facoltà di richiedere la liquidazione in capitale della pensione di vecchiaia di cui all'art. 27 dello Statuto può essere esercitata nel limite del 50% della posizione individuale. Tale facoltà da esercitare con la domanda di liquidazione del trattamento pensionistico, comporta la liquidazione degli eventuali supplementi di pensione, ai sensi dell'art. 13 (*Anzianità contributiva – supplementi di pensione*), nella stessa forma.
2. L'iscritto che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n.421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
3. La facoltà di richiedere la liquidazione del trattamento pensionistico in forma di capitale non è prevista per gli aventi diritto alla pensione di invalidità, alla pensione indiretta ed alla pensione di reversibilità salvo, per la pensione di invalidità, quanto previsto nel comma 4 dell'art. 16 (*Pensione di invalidità*).
4. Salvo il caso di una diversa opzione dell'iscritto a norma dell'art. 25 (*Opzione dell'iscritto sulla prestazione in caso di decesso*), ai superstiti dell'iscritto aventi diritto alla pensione indiretta a norma dello Statuto e del presente Regolamento il quale, avendo esercitato la facoltà di liquidazione di parte del trattamento pensionistico in forma di capitale, deceda prima della effettiva liquidazione del trattamento stesso, spetta, oltre alla reversibilità della pensione determinata sulla base della posizione dell'iscritto residua, il valor capitale richiesto dall'iscritto deceduto.

## Articolo 27

### Riscatto della posizione individuale

5. Il riscatto di cui all'art. 28 dello Statuto può essere richiesto dall'iscritto nei seguenti casi:
  - a) qualora perda le connotazioni di cui all'art. 1 (*Iscrizioni*), prima di aver maturato l'anzianità contributiva minima che dà titolo alla pensione di vecchiaia, sempreché non si avvalga della facoltà prevista all'art. 8 (*Prosecuzione volontaria*);
  - b) qualora perda le connotazioni di cui all'art. 1 (*Iscrizioni*) avendo maturato l'anzianità contributiva minima di cui al comma 1 dell'art. 23 dello Statuto ma si trovi in età inferiore di uno o più anni a quella richiesta per il pensionamento di vecchiaia;
  - c) qualora perda le connotazioni di cui all'art. 1 (*Iscrizioni*), avendo maturato il requisito dell'anzianità contributiva richiesto per la pensione di vecchiaia del Fondo, ma si trovi nell'impossibilità di ottenere la corrispondente prestazione da parte dell'assicurazione generale obbligatoria; in tal caso la domanda va corredata della seguente documentazione:
    - dichiarazione di responsabilità resa con atto sostitutivo di notorietà in cui si attestino:
      - la circostanza suddetta;
      - gli enti di previdenza obbligatoria a cui l'interessato è stato iscritto;
      - la espressa dichiarazione di non essere stato iscritto ad altri enti oltre a quelli indicati;
    - certificazione rilasciata dagli enti menzionati da cui risulti la propria posizione assicurativa ai fini del pensionamento.



Gli iscritti di cui al presente comma hanno facoltà di richiedere il riscatto parziale della propria posizione previdenziale; le richieste di riscatto parziale possono essere presentate, permanendo i requisiti, per non più di una volta l'anno.

6. In caso di decesso dell'iscritto verificatosi:
  - a) in attività di servizio prima di aver maturato cinque anni di anzianità contributiva; oppure
  - b) dopo 12 mesi dalla cessazione della contribuzione avendo maturato una anzianità contributiva di 5 o più anni e questi non si sia avvalso della facoltà di richiedere il riscatto della propria posizione;
  - c) in presenza dei requisiti per il riconoscimento della pensione indiretta ma i beneficiari si avvalgono della facoltà di cui al comma 4 dell'art. 19;

la posizione dell'iscritto stesso può essere riscattata dai superstiti di cui alla disciplina della pensione indiretta salvo sia stata esercitata l'opzione a norma dell'art. 25 (*Opzione dell'iscritto sulla prestazione in caso di decesso*), per il riscatto della propria posizione a favore degli eredi ovvero dei diversi beneficiari dallo stesso designati. In mancanza della designazione e dei superstiti di cui alla disciplina della pensione indiretta per la destinazione della posizione si applica quanto previsto al comma 3 dell'art.19 (*Pensione indiretta*). Per gli iscritti di cui al secondo periodo del comma 1 dell'art. 23 (*Pensione di vecchiaia*) dello Statuto l'anzianità contributiva indicata alla lettera a) del presente comma 2 è ridotta a 3 anni e quella di cui alla lettera b) è di 3 o più anni.

Resta ferma la disciplina prevista dall'art. 31 dello Statuto per l'individuazione dei soggetti aventi diritto al riscatto del montante residuo delle prestazioni pensionistiche alternative alla rendita.

## Articolo 28

### **Prescrizione del diritto al riscatto della posizione dell'iscritto e delle rate di pensione già liquidate**

1. Il diritto al riscatto si prescrive ai sensi dell'art. 2946 e seguenti del Codice Civile con il decorso di 10 anni.

La prescrizione del diritto al riscatto decorre dalla data di cessazione dell'obbligo di contribuzione o, se successiva, da quella in cui è pervenuto l'ultimo versamento a titolo obbligatorio o volontario, nel caso sia stata esercitata la relativa facoltà. Le prestazioni non rimosse entro dieci anni dalla maturazione dell'età pensionabile confluiscono nel Conto Generale di cui al comma 1 dell'art. 16 dello Statuto (*Regime della forma pensionistica – Assetto amministrativo e contabile*).
2. I superstiti eredi e beneficiari di cui al comma 2 dell'art. 27 (*Riscatto della posizione individuale*) perdono il diritto al riscatto della posizione individuale qualora non ne facciano richiesta per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro dieci anni dalla morte del dirigente.
3. Scaduto il termine di prescrizione, le posizioni individuali di cui non sia stato richiesto il riscatto da parte degli aventi diritto confluiscono nel Conto Generale di cui al comma 1, dell'art. 16 (*Regime della forma pensionistica - Assetto amministrativo e contabile*) dello Statuto.
4. I ratei delle annualità relative alle prestazioni di cui all'art. 9, comma 1, già liquidati e non riscossi o sospesi per mancanza di documentazione, si prescrivono nel termine di 5 anni dal giorno in cui sono posti in pagamento. Intervenuta la prescrizione i ratei delle annualità restano



acquisiti alla Riserva Tecnica dei Pensionati di cui al comma 2 dell'art. 16 dello Statuto (*Regime della forma pensionistica - Assetto amministrativo e contabile*).

5. In caso di successiva ripresa della contribuzione da parte del dirigente, il Fondo provvede alla ricostituzione della sua posizione individuale mediante l'accredito dell'ammontare prescritto da prelevare dal Conto Generale in cui è confluita a norma del comma 3.

## **Articolo 29**

### **Mantenimento protezione rischi**

1. Il dirigente che perda tale qualifica con una anzianità contributiva superiore ai 5 anni resta coperto dal rischio di invalidità e di morte per la durata di 12 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, sempre che non abbia richiesto il trasferimento della propria posizione ai sensi del successivo art. 31 (*Trasferimento da o ad altri fondi*). Nel caso di iscritti in attività di servizio con anzianità contributiva di almeno 5 anni, per i quali vengano sospesi i versamenti per aspettativa non retribuita di durata superiore ai 12 mesi, le coperture per i rischi di invalidità e morte sono conservate per la durata massima di 12 mesi dall'inizio dell'aspettativa.
2. Ai fini delle prestazioni connesse alle coperture di cui al comma 1 deve essere versata la contribuzione per il periodo compreso tra la cessazione dal servizio ovvero dall'inizio del periodo di aspettativa e la data di decorrenza delle prestazioni stesse.

## **CAPO V**

### **Disposizioni varie**

## **Articolo 30**

### **Adeguamento delle pensioni**

1. Acquisite le risultanze della annuale verifica della congruità della Riserva Tecnica dei Pensionati con la redazione del bilancio tecnico prevista dall'art. 21 dello Statuto (*Esercizio sociale e Bilancio d'esercizio*), il Consiglio di Amministrazione del Fondo può deliberare, compatibilmente con dette risultanze, una maggiorazione, con decorrenza 1° gennaio dell'esercizio successivo a quello chiuso, delle pensioni in pagamento da almeno dodici mesi.

## **Articolo 31**

### **Trasferimento da o ad altri Fondi**

1. Il dirigente che, per l'attività in precedenza esercitata con qualifica o in settori diversi, sia stato iscritto ad altro Fondo di previdenza complementare, ha facoltà di chiedere il trasferimento al Fondo dell'ammontare dell'accantonamento esistente presso il Fondo di provenienza.
2. Tale accantonamento viene accreditato alla posizione individuale dell'interessato, con riconoscimento dell'anzianità contributiva maturata presso il fondo di provenienza. Non viene conteggiata l'anzianità contributiva risultante da periodi coincidenti con contribuzione al Fondo e/o con trasferimenti al Fondo stesso proveniente da altre forme di previdenza complementare.
3. Per gli accantonamenti trasferiti al Fondo dal 1.1.2007, si applicano le disposizioni regolamentari introdotte con effetto da tale data relative al Trattamento di Fine Rapporto.

4. Per i trasferimenti comprensivi di Trattamento di Fine Rapporto pervenuti da altra forma di previdenza complementare anteriormente alla data del 1.1.2007 resta ferma la destinazione al conto individuale con l'applicazione della disciplina regolamentare ad essa relativa.
5. Nel caso in cui vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo, l'iscritto ha facoltà di chiedere il trasferimento della propria posizione ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività. Dalla facoltà di cui al presente comma si decade ove non sia esercitata entro 10 anni.
6. L'iscritto ha facoltà, decorsi 2 anni dall'iscrizione al Fondo o, se successiva, dalla data di destinazione del TFR al Fondo del Trattamento di Fine Rapporto, di trasferire l'accantonamento per versamenti di detto Trattamento di Fine Rapporto ad altra forma pensionistica. L'opzione non è consentita per il conto individuale.
7. L'ammontare della posizione dell'iscritto alla data del trasferimento è determinato con l'applicazione del criterio previsto dall'art. 10 (*Pensione di vecchiaia*), comma 2.

## Articolo 32

### **Riscatto e trasferimento dell'intera posizione individuale – Norma interpretativa**

- 1) Fermo restando quanto previsto al 2° comma dell'art. 10 (*Pensione di vecchiaia*), per intera posizione individuale deve intendersi il conto individuale e l'accantonamento per il Trattamento di Fine Rapporto destinato di cui al vigente regolamento del Fondo ed il conto di previdenza individuato nell'art. 9 del Regolamento in vigore sino al 31 dicembre 2002, e quindi il diritto al riscatto della posizione dell'iscritto previsto per gli iscritti in possesso dei requisiti richiesti di cui all'art. 27 (*Riscatto della posizione individuale*) del vigente regolamento del Fondo e alla liquidazione del conto di previdenza della regolamentazione in vigore prima dell'1/1/2003 ed il corrispondente diritto al trasferimento ad altri fondi di previdenza, deve intendersi come diritto al riscatto o al trasferimento delle somme accantonate nel proprio conto individuale nonché dell'accantonamento per il Trattamento di Fine Rapporto secondo la disciplina regolamentare tempo per tempo in vigore, ovvero:
  - 1) *per i riscatti o trasferimenti nel periodo dall'1.1.1988 fino al 31.12.2002*: diritto al riscatto o trasferimento delle somme corrispondenti alla sola quota di contribuzione a carico del dirigente iscritto salve le maggiorazioni previste in funzione dell'anzianità contributiva maturata, oltre agli interessi accreditati;
  - 2) *per gli iscritti presenti alla data del 1 gennaio 2003*:
    - a)- *senza contribuzione per i periodi successivi alla data dell'1 gennaio 2003*: il diritto al riscatto o trasferimento delle somme costituenti la consistenza iniziale del conto individuale (art. 41 del Regolamento) determinata in base agli accordi sindacali del 16 gennaio 2002 oltre alle corrispondenti quote di risultato di esercizio eventualmente attribuite;
    - b)- *con contribuzione per periodi successivi alla data dell'1 gennaio 2003*: il diritto al riscatto o trasferimento di quanto previsto dalla precedente lettera a) oltre alle sole quote di contribuzione ordinaria versata per i periodi successivi all'1 gennaio 2003 sia dal dirigente iscritto che dal datore di lavoro ed all'accantonamento del Trattamento di Fine Rapporto conferito versato dopo il 31.12.2006.

### **Articolo 33**

#### **Erogazioni assistenziali**

1. In conformità alle disposizioni di cui all'art. 22, comma 3, dello Statuto possono essere concesse erogazioni a favore di quei dirigenti che, per comprovate ragioni di carattere prevalentemente familiare, vengano a trovarsi in condizioni di particolare bisogno o, in caso di morte del dirigente, a favore del coniuge o dei congiunti entro il quarto grado viventi a carico.
2. Le erogazioni assistenziali vengono concesse, su richiesta scritta e motivata, al dirigente o, in caso di morte del dirigente, al coniuge o ai congiunti di cui al comma precedente dal Consiglio di Amministrazione che, a suo insindacabile giudizio, decide caso per caso, anche in base alle disponibilità stanziato allo scopo dal Consiglio stesso. Parte di tali disponibilità può essere destinata annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, alla concessione di borse di studio ai figli dei dirigenti in attività di servizio, in prosecuzione volontaria o pensionati, nonché ad altre iniziative culturali ed assistenziali.
3. Il Consiglio di Amministrazione può prevedere la concessione di sussidi per le famiglie di dirigenti in attività di servizio o pensionati con figli, legittimi, naturali riconosciuti, legittimati o adottivi, in condizione di grave disabilità, stabilendo condizioni e modalità di concessione.
4. Gli stanziamenti e le erogazioni di cui al presente articolo fanno carico al Conto generale di cui al punto 1, terzo periodo, dell'art. 16 dello Statuto (*Regime della forma pensionistica - Assetto amministrativo e contabile*).

### **Articolo 34**

#### **Anticipazioni sull'accantonamento costituito con la destinazione del Trattamento di Fine Rapporto**

1. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta di anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
2. L'aderente ha facoltà di reintegrare la propria posizione in qualsiasi momento.
3. Le somme oggetto di anticipazione di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 29 dello Statuto sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria; le somme oggetto di anticipazione di cui alle lettere b) e c) del citato comma 1 non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.
4. Ulteriori modalità e condizioni per l'erogazione delle anticipazioni sono previste nell'apposito documento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
5. Non è ammessa la concessione di anticipazioni sui conti individuali degli iscritti.

## Articolo 35

### Contribuzione aggiuntiva

1. Previa stipula di accordi aziendali, potranno essere destinati al Fondo contributi aggiuntivi alle contribuzioni contrattuali ordinaria e integrativa di cui all'art. 3 dello Statuto (*Tipologia dei contributi*). I datori di lavoro che intendono avvalersi di detta possibilità dovranno far pervenire comunicazione su apposito modulo predisposto dal Fondo sottoscritto dal legale rappresentante del datore di lavoro e dal dirigente interessato, corredato di copia del relativo accordo aziendale.
2. Gli accordi di cui al comma 1 debbono prevedere la misura e la durata dei versamenti aggiuntivi che possono essere effettuati con scelta tra le seguenti classi di contribuzione: 60% – 90% - 120% della normale quota di contribuzione obbligatoria, ordinaria e integrativa, anno per anno prevista dai contratti in essere per i dirigenti del settore.
3. Ferma restando a carico del datore di lavoro la quota aggiuntiva relativa al contributo integrativo di cui all'art. 3 dello Statuto (*Tipologia dei contributi*), la ripartizione tra datore di lavoro e dirigente della restante contribuzione aggiuntiva che affluisce nella posizione individuale è lasciata alla libera determinazione delle parti.
4. Ai fini contributivi e delle relative prestazioni la contribuzione aggiuntiva segue le regole di quella dovuta come dai CCNL di cui all'art. 1 (*Iscrizioni*) del vigente regolamento del Fondo, salvo, per le pensioni di invalidità, quanto previsto al comma 5 dell'art. 16 (*Pensione di invalidità*).
5. I versamenti della contribuzione aggiuntiva vengono eseguiti trimestralmente, in concomitanza ed alle scadenze previste per i versamenti contributivi di cui all'art. 4 (*Contributi: misura e scadenze di versamento dei contributi e del Trattamento di Fine Rapporto e dei premi di produttività – Interessi di mora*).

## Articolo 36

### Contribuzione relativa al periodo di preavviso

1. La contribuzione ordinaria versata ai sensi del comma 3 dell'art. 3 (*Tipologia dei contributi*) dello Statuto comporta l'incremento del conto individuale e dell'anzianità contributiva maturata alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
2. Qualora il dirigente inizi entro questo periodo un nuovo rapporto, l'anzianità contributiva eccedente il periodo di intervallo tra i due rapporti di lavoro non viene conteggiata. I termini fissati nel presente Regolamento per l'esercizio di facoltà e diritti stabiliti dal comma 1 dell'art. 29 (*Mantenimento protezione rischi*) e dall'art. 8 (*Prosecuzione volontaria*) sono posticipati per tutto il periodo di tempo cui è stata commisurata l'indennità sostitutiva del preavviso e la contribuzione derivante dalla polizza Ponte.

## Articolo 37

### Contributi sindacali di adesione contrattuale

1. I contributi integrativi di cui all'art. 3 (*Tipologia dei contributi*) dello Statuto sono comprensivi dell'aliquota dell'1,45%, sull'ammontare dei contributi di cui al comma 1) di detto articolo

incassati annualmente, che dovrà essere versata a Manageritalia a titolo di contributi sindacali di adesione contrattuale.

## **Articolo 38**

### **Termine per la liquidazione delle prestazioni**

1. I trattamenti pensionistici richiesti dagli interessati in possesso dei requisiti si intendono liquidati nei termini e senza corresponsione di interessi allorché viene data dal Fondo disposizione per il pagamento agli Istituti bancari incaricati entro i limiti seguenti:
  - a) per le pensioni: entro la seconda scadenza utile per il pagamento delle rate mensili di cui all'art. 15 (*Modalità di erogazione della pensione*), successiva alla data in cui viene completata la pratica, con la ricezione da parte del Fondo della documentazione richiesta o degli ultimi versamenti contributivi;
  - b) per le prestazioni in capitale e il riscatto delle posizioni individuali degli iscritti: entro 60 giorni dal perfezionamento della pratica come indicato alla lettera a).
  - c) per le prestazioni pensionistiche alternative alla rendita previste dall'art. 31 dello Statuto: secondo i termini, le modalità e le eventuali disposizioni transitorie ivi previsti.
2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica alle prestazioni pensionistiche indipendentemente dalla data di decorrenza cui si fa riferimento per la liquidazione ai sensi dell'art. 14 (*Decorrenza della pensione di vecchiaia – documentazione a corredo della domanda*).
3. Nel caso di superamento dei termini di cui al comma 1, il Fondo corrisponde, per il periodo successivo ai termini stessi, gli interessi di mora al tasso fissato dal Consiglio di Amministrazione.

## **Articolo 39**

### **Attribuzione del risultato di esercizio**

1. In sede di approvazione del bilancio di esercizio, il relativo risultato è ripartito tra i conti in cui si articola la gestione secondo criteri e modalità di volta in volta stabiliti dal Consiglio di Amministrazione che tengano conto di quanto segue:
  - a) il rendimento delle risorse investite ai sensi dell'art. 5 dello Statuto è determinato con riferimento ai risultati delle relative linee e profili di investimento.
  - b) una quota del residuo risultato di esercizio è comunque obbligatoriamente attribuita ai conti individuali e ripartita tra gli stessi proporzionalmente all'entità dei medesimi.

## **Articolo 40**

### **Clausola compromissoria**

1. Tutte le controversie inerenti i rapporti con il Fondo, se non riservate dalla legge all'autorità giudiziaria, saranno devolute ad un collegio composto di tre arbitri.
2. Un arbitro sarà nominato dall'interessato, un secondo arbitro dal Consiglio di Amministrazione del Fondo, mentre il terzo arbitro, che avrà la funzione di Presidente del Collegio, sarà designato di comune accordo tra i due, ovvero, in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Roma.

3. L'arbitrato avrà natura rituale e gli arbitri dovranno decidere secondo le norme di diritto.

#### **Articolo 41**

##### **Consistenza iniziale della Riserva Tecnica dei Pensionati e dei Conti individuali**

1. La Riserva Tecnica dei Pensionati di cui al comma 2 dell'art. 16 dello Statuto è costituita, alla data del 1.1.2003, dal valor capitale, valutato in sede di bilancio tecnico al 31.12.2002, delle pensioni in pagamento alla predetta data.
2. La consistenza iniziale dei conti individuali degli iscritti al Fondo alla data del 1.1.2003, è stabilita in base ai criteri concordati dalle organizzazioni di cui all'art. 1 dello Statuto, sentito il Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 42**

##### **Opzione per la liquidazione in valor capitale della pensione spettante**

4. In deroga alla disposizione di cui al comma 1 dell'art. 26 (*Liquidazione della pensione in valor capitale*), gli iscritti che maturino il diritto alla pensione di vecchiaia hanno facoltà di richiedere la liquidazione dell'intero trattamento in forma capitale; l'ammontare della posizione dell'iscritto dovuto in tal caso è determinato con i criteri di cui al comma 2 dell'art. 10 (*Pensione di vecchiaia*).

### **CAPO VI**

#### **Disposizioni transitorie**

#### **Articolo 43**

##### **Coefficienti di conversione del capitale in rendita. Clausola di salvaguardia.**

##### **Revisione periodica dei coefficienti**

Per la determinazione dell'importo annuo della pensione di vecchiaia e per quella di invalidità sotto forma di rendita si applicano i coefficienti di cui alla tabella A riportata in allegato.

1. I coefficienti per la determinazione delle prestazioni sotto forma di rendita sono soggetti a revisione con la stessa tempistica di quelli dell' A.G.O.
2. La rendita conteggiata con l'applicazione dei coefficienti fissati a seguito delle revisioni di cui ai commi precedenti sull'accantonamento complessivo maturato al momento della decorrenza della pensione viene liquidata in misura non inferiore a quella conteggiata, con l'applicazione dei coefficienti allora in vigore, sulla posizione individuale maturata alla fine del periodo antecedente la decorrenza dell'ultima variazione dei coefficienti.
3. Sulla maggiorazione di cui al 2° comma dell'art. 16 (*Pensione di invalidità*) vengono in ogni caso applicati i coefficienti di cui alla tabella A del Regolamento in vigore al momento della decorrenza della pensione.

#### **Articolo 44**

##### **Disciplina sperimentale**

1. Per i casi indicati nei contratti collettivi di lavoro di cui all'art. 1 (*Scopo del Fondo*) dello

Statuto, in via sperimentale può essere stabilito il versamento al Fondo della sola contribuzione ordinaria in misura ridotta, salva la facoltà di destinare anche il TFR.

2. Relativamente alle prestazioni, per tali casi resta in generale ferma l'applicazione della disciplina del presente Regolamento con esclusione:
  - delle erogazioni assistenziali di cui all'art. 33;
  - delle maggiorazioni di cui all'art. 16, commi 2 e 3, in materia di pensioni di invalidità.
3. Il diritto alle eventuali maggiorazioni di cui al precedente punto è conseguibile in presenza di anzianità contributiva di almeno 5 anni maturata in concomitanza di versamenti di contribuzione integrativa.